

Giudice di Pace di Belluno, sentenza 09 gennaio 2012, n. 4. Estensore Fabrizio Schioppa.

omissis

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.9.2011, E.S.M., in proprio e quale genitore esercente la potestà su E.S.R. conveniva in giudizio, dinanzi all'instestato Ufficio, G.V. s.r.l., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

nel merito: ritenuto ed accertato che, in data 17.7.2009, il sig. E.S.Mi., in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore E.S.R., ha stipulato, tramite il proprio figlio maggiore E. S.Mo., un contratto di intermediazione di viaggi con l'agenzia G.V. s.r.l., e che, per effetto di tale stipulazione, l'agenzia G.V. s.r.l. è incorsa in un'ipotesi di responsabilità contrattuale per violazione dei doveri di diligenza normalmente richiesti a chi opera professionalmente nel settore dell'intermediazione di viaggi, voglia il Giudice adito: 1) condannare G.V. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare al sig. E.S.Mi. la somma di € 802,00, importo equivalente ai due biglietti aerei acquistati e non usufruiti, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo; 2) condannare la G.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da vacanza rovinata patiti dai sig.ri E.S.Mi. ed E.S.R. a motivo del denunciato inadempimento, danni che si quantificano in € 360,90 per ciascuno dei due danneggiati o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta congrua dal Giudicante, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

L'attore esponeva che suo figlio E.S.Mo., il 17.7.2009, si era recato presso l'agenzia G.V. s.r.l. acquistando per il tramite della stessa, per conto del padre, due biglietti aerei Venezia – Marrakech andata (23.7.2009 ore 21,00) e ritorno (17.9.2009 ore 23,15) della compagnia aerea Myair.com s.p.a., intestati uno al padre medesimo ed uno al fratello E.S.R., per un importo complessivo pari ad euro 802,00 (docc. 1 e 2).

Il 22.7.2009 l'E.N.A.C. emetteva un comunicato stampa (doc. 3) con il quale rendeva noto di aver disposto la revoca d'urgenza, con effetto dalla mezzanotte del 24.7.2009, della licenza provvisoria di volo rilasciata il 25.6.2009 alla Myair, stante il perdurare di una situazione di grave carenza di cassa a carico di tale compagnia aerea. 11 giorni prima (doc. 4) con altro comunicato stampa, l'E.N.A.C. annunciava che, a seguito di numerosi e ripetuti disservizi (voli cancellati o fortemente ritardati), aveva deciso di convocare i vertici della stessa per verificare la sua capacità di garantire, sotto il profilo economico e finanziario, il regolare svolgimento del servizio. Il 22 luglio 2009 Myair cancellava il volo per Marrakech ed il successivo 24 luglio la Procura della Repubblica di Vicenza, che già da marzo 2009 aveva messo sotto inchiesta i vertici della compagnia in oggetto, presentava istanza di fallimento nei suoi confronti (doc. 5), istanza poi accolta con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 28.1.2010.

Su richiesta dell'attore, G.V. s.r.l. tentava di bloccare il pagamento, avvenuto a mezzo della sua carta di credito per l'acquisto dei due biglietti aerei (docc. 6 e 7) ma invano. Anche la compagnia assicurativa della convenuta negava la copertura (docc. 8 e 9 – all. 1, 2, 3).

L'attore evidenziava la responsabilità contrattuale della società convenuta avendo la stessa omesso, nella sua qualità di professionista del settore, di valutare con attenzione ed ocularità la serietà e l'affidabilità della compagnia aerea, il cui comportamento gravemente scorretto era sicuramente a sua conoscenza, considerato il rilievo pubblico della cosa.

Chiedeva pertanto la restituzione del prezzo dei due biglietti aerei (802,00 euro) ed il risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata (euro 721,80).

Si costituiva G.V. s.r.l. con comparsa di costituzione e risposta in data 11.11.2011, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

respite le istanze attoree, dichiarare che nulla è dovuto dalla agenzia G.V. s.r.l. all'odierno attore.

La convenuta evidenziava che il contratto concluso tra le parti non era consistito in una

attività di intermediazione, per cui l'agenzia avrebbe dovuto rispondere del viaggio organizzato per conto del cliente, ma, piuttosto, in un mero acquisto di biglietti, remunerato con i soli diritti di biglietteria (euro 20,00 a biglietto) che, dopo il fatto, aveva peraltro offerto di restituire a definizione bonaria della querelle.

La convenuta dichiarava di non aver conosciuto la situazione di dissesto in cui versava Myair e che, soprattutto, l'attrice non aveva fornito la prova di ciò e della conoscenza, da parte di G.[V.] s.r.l., del comunicato stampa E.N.A.C. relativo ai ripetuti disservizi di Myair. Rilevava, altresì, che sia la compagnia di bandiera sia altre grandi compagnie aeree subiscono quasi mensilmente convocazioni da parte dell'E.N.A.C. con contestazione di disagi e disservizi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel settore dei viaggi e della prenotazione ed organizzazione degli stessi, vanno distinte due diverse situazioni.

Nella prima, il rapporto tra persona ed agenzia di viaggi si fonda sulla vendita del singolo servizio. In tale ipotesi, l'operatore turistico che vende un biglietto aereo opera come semplice intermediario nei confronti del viaggiatore, senza essere però, perlomeno di norma, direttamente responsabile del servizio fornito da terzi; egli, pertanto, risponde solo della corretta prenotazione ed emissione dei biglietti.

Nella seconda ipotesi, il rapporto si fonda sulla vendita di un pacchetto turistico comprendente diversi servizi. Questo particolare rapporto di intermediazione è stato disciplinato dalla legge n. 1084 del 1977.

Con il decreto legislativo n. 206 del 2006, che disciplina e regola la vendita di servizi turistici, è stata poi rafforzata la tutela dei consumatori per i servizi turistici c.d. "tutto compreso", nei quali, cioè, sia prevista la fornitura di almeno due servizi, tra quelli di trasporto e di alloggio, oppure di altri servizi turistici non accessori come escursioni, spettacoli, ecc.

Al fine di essere compreso nell'applicazione di tale decreto legislativo, il pacchetto turistico deve avere una durata complessiva superiore alle 24 ore o comprendere un pernottamento.

Il semplice acquisto di un biglietto andata e ritorno non rientra, quindi, nell'applicazione del decreto.

Il caso in esame, dunque, non può essere certamente ricompreso nella vendita di un pacchetto turistico, posto che G.V. s.r.l. ha agito semplicemente quale intermediario nell'acquisto dei biglietti e non era, in conseguenza di ciò, tenuta ad altro.

Tutta la normativa sopra richiamata, pertanto (e l'ampia giurisprudenza correlata), non può essere applicata, essendo riferita alla vendita di un pacchetto turistico, così come non si può parlare, per lo stesso motivo, di danno da vacanza rovinata, quantomeno nell'accezione frutto della più recente elaborazione giurisprudenziale (v., da ultimo, Tribunale di Milano n. 14418/2010).

Non siamo, cioè, di fronte ad un'ipotesi di annullamento di pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore – consumatore, caso in cui sarebbe stato applicabile il disposto di cui all'art. 92 del Codice del Consumo, che prevede specifiche garanzie a favore del consumatore nel caso di recesso o di annullamento del servizio.

In tali ipotesi, infatti, il consumatore ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di denaro già corrisposta.

Nell'ipotesi in esame non c'è un tour operator che si è servito di un vettore nell'adempimento delle obbligazioni nascenti da contratto, ma, esclusivamente, un'agenzia di viaggi che, su richiesta del cliente, ha sottoposto all'attenzione del medesimo una pluralità di offerte, da parte di diverse compagnie aeree, per una determinata tratta di viaggio. Il cliente, poi, ha scelto l'offerta per lui maggiormente vantaggiosa, senza che per l'agenzia vi fosse un vantaggio o uno svantaggio particolare rispetto a scelta eventualmente differente. In ogni caso, infatti, essa avrebbe guadagnato solo i c.d. diritti di vendita, pari ad euro 20,00 a biglietto. Ciò evidenziato, la questione deve essere circoscritta, in via esclusiva, alla possibilità che

G.V. s.r.l. fosse, o meno, a conoscenza della gravità della situazione in cui versava Myair.

In realtà, la pretesa attorea si fonda, prevalentemente, sul comunicato stampa E.N.A.C. in data 11.7.2009, da cui risulta che, a seguito dei numerosi disservizi che nell'ultimo periodo avevano limitato la puntualità e la regolarità dei voli della compagnia Myair, questa era stata convocata per il pomeriggio del 16 luglio.

Va detto che non è stata fornita prova che l'agenzia convenuta conoscesse detto comunicato stampa, né la cosa può essere data per scontata. Va però, altresì, rimarcato che un soggetto che opera in via professionale nel settore, quale G.V. s.r.l., difficilmente poteva non essere a conoscenza, quantomeno, dei disagi e dei disservizi imputabili a detta compagnia, recentemente, in diversi aeroporti nazionali, "con voli cancellati o fortemente ritardati".

Probabilmente G.V. s.r.l. non poteva prevedere la misura estrema della sospensione della licenza a Myair, posto che, effettivamente, non è caso raro che una compagnia venga monitorata in modo particolare e convocata dall'E.N.A.C. per problemi vari o disservizi.

Se G.[V. s.r.l.], da un lato, avrebbe dovuto, comunque, informare il cliente della forte possibilità che il suo volo venisse cancellato o subisse un ritardo (considerando peraltro che, nella sua qualità di intermediario rivenditore di biglietti, aveva proposto varie soluzioni con diverse compagnie aeree), difficilmente, tuttavia, avrebbe potuto prevedere la misura radicale della revoca della licenza.

Pare, quindi, possa effettivamente ravvisarsi, a carico della società convenuta, nella sua qualità di mandataria, una omessa diligenza nell'espletamento dell'incarico, non avendo essa fornito adeguate informazioni al mandante in merito ai rischi connessi all'acquisto di biglietti aerei di una compagnia notoriamente poco affidabile, perlomeno nell'ultimo periodo. Se G.[V. s.r.l.] avesse correttamente informato il cliente dei possibili disagi (anche a prescindere dall'ipotesi di revoca della licenza alla compagnia aerea), costui, verosimilmente, non avrebbe acquistato i biglietti e non avrebbe, quindi, subito un danno ancor più grave come quello di cui si discute.

La valutazione va fatta, quindi, in termini di prevedibilità, in qualche modo, non tanto dell'evento di maggiore gravità (non necessariamente prevedibile da parte dell'agenzia), ma, più semplicemente, dei disagi che gli acquirenti dei biglietti aerei avrebbero potuto subire in considerazione delle notorie recenti inadempienza di Myair.

Si ritiene, infatti, che un operatore professionale potesse e dovesse prevedere, informandone il cliente, possibili cancellazioni e ritardi, ponendo lo stesso nella condizione di scegliere liberamente se accettarne il rischio.

Va accolta, quindi, la domanda di rimborso del biglietto, mentre va respinta, per le ragioni sopra indicate, la richiesta risarcitoria del c.d. danno da vacanza rovinata, non vertendosi in materia di vendita di un c.d. pacchetto turistico.

Stante l'accoglimento solo parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura del 50%, ponendosi il restante 50% a carico di parte convenuta, parzialmente soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi in merito alla causa E.S.Mi, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore E.S.R. contro G.V. s.r.l., il Giudice di Pace di Belluno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- condanna parte convenuta a versare, in favore di parte attrice, l'importo di euro 802,00, oltre ad interessi legali dal 17.7.2009 al saldo;

- quantifica le spese di lite in complessivi euro 1.150,49, di cui euro 89,49 per anticipazioni, euro 511,00 per diritti ed euro 550,00 per onorari, oltre a spese generali nella misura del 12,5%, C.A. ed I.V.A., compensandole nella misura del 50% e ponendo il restante 50% a carico di parte convenuta.

Belluno, 28 dicembre 2011

Il Giudice di Pace

Avv. Fabrizio Schioppa

\*